

dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Atto del Governo n. 316



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 287



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 383

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

INDICE

PREMESSA	-3-
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	-4-
ARTICOLO 1.....	-4-
MODIFCHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2004, N. 179, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE.....	- 4 -
ARTICOLO 2.....	-5-
MODIFCHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2004, N. 151, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUCCHI DI FRUTTA ED ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA	- 5 -
ARTICOLO 3.....	-6-
MODIFCHE AL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFETTURE, GELATINE E MARMELLATE DI FRUTTA, NONCHÉ LA CREMA DI MARRONI, DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA....	- 6 -
ARTICOLO 4.....	-7-
MODIFCHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2011, N. 175, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TALUNI TIPI DI LATTE CONSERVATO PARZIALMENTE O TOTALMENTE DISIDRATATO DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE UMANA	- 7 -
ARTICOLI DA 5 A 7.....	-8-
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE	- 8 -

Atto n.	316
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana
Riferimento normativo:	articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica le seguenti direttive:

- la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele;
- la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
- la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
- la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

Il provvedimento è correddato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele

Le norme modificano il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, relativo alla produzione e commercializzazione del miele. In particolare, le norme:

- eliminano il “miele filtrato” dall’elenco delle principali varietà di miele e lo riclassificano come miele destinato ad uso industriale [comma 1, lettera *a*];
- aggiornano le disposizioni relative alle informazioni da riportare nell’etichettatura del miele, disciplinando in particolare l’indicazione dei Paesi d’origine in etichetta [comma 1, lettera *b*];
- vietano l’estrazione del polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche [comma 1, lettera *c*];
- precisano che, sino alla definizione di metodi condivisi da parte della Commissione europea, il Ministero dell’agricoltura si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del decreto legislativo in esame [comma 1, lettera *d*];
- abrogano l’articolo 9, che rinvia a norme afferenti a materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome [comma 1, lettera *e*];

La **Relazione illustrativa** chiarisce che l’abrogazione è motivata dall’assenza di competenza regionale in materia di produzione e commercializzazione del miele, regolata invece dal decreto legislativo 179 del 2004 che attua la direttiva 2001/110/CE. Tale disciplina riguarda aspetti di concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione. L’eliminazione dell’articolo 9 servirebbe quindi a correggere un errore del testo originario, per evitare incertezze interpretative e conflitti di attribuzione.

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, relativo alla produzione e commercializzazione del miele, aggiornandolo alle nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1438. In particolare, le norme prevedono la riclassificazione del miele filtrato come

miele destinato a uso industriale, introducono nuove disposizioni relative all’etichettatura e all’indicazione dell’origine del prodotto, stabiliscono il divieto di estrazione del polline, definiscono metodi di analisi transitori convalidati internazionalmente e abrogano disposizioni al fine di garantire maggiore chiarezza interpretativa.

In proposito, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e del fatto che i nuovi obblighi in materia di etichettatura dei prodotti gravano su soggetti privati, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 2

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante disposizioni in materia di succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana

Le norme modificano il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, relativo a succhi di frutta e prodotti analoghi. In particolare, le norme:

- inseriscono i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, introducono nuove disposizioni in materia di etichettatura dei succhi di frutta e aggiornano gli elenchi di ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzate [comma 1, lettera *a*];
- sostituiscono l’allegato I al decreto legislativo, recante “denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti” [comma 1, lettera *b*];
- sostituiscono l’allegato II al decreto legislativo, recante “definizioni delle materie prime” [comma 1, lettera *c*];
- inseriscono due modifiche agli allegati IV (disposizioni specifiche relative ai nettari di frutta) e V (valori brix¹ minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita) [comma 1, lettera *d*].

La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e ricorda che tra i “Trattamenti e sostanze autorizzati” (Allegato I, parte 3) è stato aggiunto il tredicesimo trattino, relativo a talune proteine vegetali ammesse ai fini della chiarificazione che, sebbene introdotto con regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, non era stato inserito nel decreto legislativo n. 151 del 2004. Inoltre, è stato inserito un ulteriore trattamento (quattordicesimo trattino) relativo alla nuova categoria di succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, come previsto dalla direttiva (UE) 2024/1438.

¹ Unità di misura della concentrazione di zuccheri.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 151 del 2004, relativo a succhi di frutta e prodotti analoghi, aggiornandolo alle nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1438. In particolare, vengono introdotte nuove disposizioni per l'etichettatura, nonché nuove definizioni e categorie di succhi; vengono inoltre aggiornati gli allegati relativi a ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati, includendo le proteine vegetali.

In proposito, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e del fatto le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti riguardano adempimenti a carico di soggetti privati, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 3

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana

Le norme modificano il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, relativo a confetture, marmellate, gelatine e crema di marroni. In particolare:

- vengono inseriti negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo i richiami al regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e al regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari [comma 1, lettere *a*) e *b*]);
- viene aggiornato l'articolo 3 del decreto legislativo, in materia di etichettatura, denominazioni e altre indicazioni, in linea con la direttiva (UE) 2024/1438, sopprimendo i riferimenti al tenore totale di zuccheri (ora disciplinato dal regolamento 1169/2011) e l'indicazione sul residuo di anidride solforosa (regolata dal regolamento 1333/2008 sugli additivi) [comma 1, lettera *b*)];
- viene aumentato il contenuto minimo di frutta per chilogrammo di prodotto: per la confettura aumenta da 350 grammi a 450 grammi e per la confettura extra da 450 grammi a 500 grammi [comma 1, lettera *c*)];
- vengono conseguentemente aggiornati l'Allegato I (denominazione di vendita e definizioni di prodotti), l'allegato III (Trattamenti delle materie prime) e l'Allegato IV (ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I), sostituito dall'allegato C del presente provvedimento [comma 1, lettere *c*), *d*), *e*]).

La relazione tecnica richiama i contenuti di alcune norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 50 del 2004, relativo a confetture, marmellate, gelatine e crema di marroni, aggiornandolo alle nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1438. In particolare, le norme aumentano il contenuto minimo di frutta per chilogrammo di prodotto e aggiornano gli allegati tecnici, eliminando riferimenti superati su zuccheri e additivi. Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 4

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Le norme modificano il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. In particolare, le norme:

- sostituiscono l'articolo 2, recante l'elenco delle materie consentite ai fini della correzione del tenore proteico del latte, includendovi “enzimi alimentari” e “additivi alimentari” autorizzati dal regolamento (CE) 1332/2008, e le “vitamine e minerali” secondo il regolamento (CE) 1925/2006 [comma 1, lettera *a*];
- all'articolo 3, comma 2, introducono la possibilità di ridurre il tenore di lattosio nei prodotti [comma 1, lettera *b*];
- all'articolo 5, comma 1, l'etichettatura viene aggiornata richiamando il regolamento (UE) 1169/2011 [comma 1, lettera *c*];
- modificano l'allegato II, recante denominazioni di vendita, ai fini di semplificare la definizione di “*evaporated milk*” [comma 1, lettera *d*].

La relazione tecnica richiama il contenuto di alcune disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante disposizioni in materia di talune tipologie di latte conservato, aggiornandolo alle nuove disposizioni contenute nella direttiva

(UE) 2024/1438. In particolare, le norme introducono la possibilità di ridurre il tenore di lattosio nei prodotti e aggiornano alcuni elenchi negli allegati tecnici.

In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.

ARTICOLI da 5 a 7

Disposizioni transitorie, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore

Le norme prevedono che le disposizioni del presente decreto si applichino a decorrere dal 14 giugno 2026 e che i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte (articolo 5).

Le norme prevedono altresì che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 6).

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (articolo 7).

La relazione tecnica richiama l'articolo recante la clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame fanno decorrere l'applicazione delle disposizioni dal 14 giugno 2026 e recano una clausola di invarianza finanziaria.

In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle norme cui si riferisce la clausola di invarianza finanziaria, non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.